

## Il risarcimento a Bruno Contrada: ritornano le questioni esecutive irrisolte.

di **Marina Silvia Mori** 

CORTE DI APPELLO DI PALERMO, SEZ. II, ORD. 25/2020 12.11.2019 – 6.4.2020, CONTRADA / MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E PUBBLICO MINISTERO

**Sommario. 1.** La richiesta dell'istante - **2.** Le difese della Procura Generale e del Ministero - **3.** Il provvedimento della Corte d'Appello e le questioni rimaste sospese.

La complessa vicenda processuale di Bruno Contrada è ampiamente nota<sup>1</sup>, e si arricchisce ora dell'ordinanza con la quale la Seconda Sezione della Corte di Appello di Palermo, in accoglimento dell'istanza presentata dall'interessato, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere all'ex direttore aggiunto del SISDE la somma di € 667.000 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione.

Prima di esaminare le ragioni per le quali il provvedimento risulta di interesse in relazione agli obblighi statali di adeguamento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, si premettono brevi riassunti dell'istanza e delle difese della Procura Generale e dell'Avvocatura dello Stato, anche perché la motivazione dell'ordinanza si richiama quasi integralmente alle argomentazioni delle parti.

## 1. La richiesta dell'istante.

Nell'istanza introduttiva la difesa richiamava il contenuto della sentenza di Corte di Cassazione 43112/2017<sup>2</sup> che aveva dichiarato "ineseguibile e improduttiva di effetti penali" la sentenza di condanna dell'istante alla pena di dieci anni di reclusione, pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo il 25 febbraio 2006, evidenziando come l'ingiustizia della condanna fosse idonea ad integrare errore giudiziario, in quanto emessa in assenza di base legale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per cenni alla vicenda processuale successiva alla pronuncia della sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, si rinvia alla recentissima pubblicazione CAPPELLETTI, Per le Sezioni Unite la sentenza Contrada c. Italia (n. 3) della Corte EDU non dispiega i suoi effetti erga omnes: i "fratelli minori" restano in attesa di riconoscimento da Strasburgo, in Giurisprudenza Penale Web, pag. 2 nota 4 e riferimenti ivi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cass. pen., sez. I, sent. 6 luglio 2017 (dep. 20 settembre 2017), n. 43112.



per insufficiente determinatezza e tipicità della norma incriminatrice prima della sua specificazione nel 1994 da parte delle Sezioni Unite.

Ne conseguiva l'obbligo per lo Stato, in applicazione dell'art. 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di adottare le misure necessarie a mettere fine alla violazione accertata con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, cancellandone per quanto possibile le conseguenze.

Nell'istanza la difesa preveniva due possibili obiezioni circa l'esistenza di condizioni ostative al diritto alla riparazione o di questioni processuali che rendessero inutilizzabile il rimedio attivato.

In primo luogo, l'ipotesi che l'interessato potesse aver dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario era da escludere, poiché i fatti contestati erano privi di rilevanza penale già nel momento in cui erano stati commessi. La conseguenza della sentenza della Corte europea alla quale la sentenza della Corte di Cassazione si era adeguata era, per così dire, l'arretramento della tutela del ricorrente non fissata al momento della condanna (che avrebbe, allora, consentito lo scrutinio ordinario della condotta dell'interessato per valutarne il possibile effetto sull'induzione in errore negli inquirenti e nei giudicanti tale da escludere il risarcimento), ma fin dall'apertura delle indagini, vertendosi in un ipotesi non (solo) di processo ingiusto, ma di processo illegittimo. Ogni valutazione delle condotte dell'interessato al fine di rinvenirne eventuali responsabilità avrebbe integrato una nuova violazione convenzionale, questa volta dell'articolo 6 par. 2.

La particolarità della sentenza di Cassazione era l'espunzione dall'ordinamento della sentenza di condanna: la cessazione di ogni effetto penale comportava che nessuna affermazione contenuta in detta sentenza potesse essere nuovamente oggetto di valutazione, nemmeno al fine di rinvenire comportamenti dell'interessato ostativi al risarcimento (che, si argomentava, comunque non erano stati posti in essere).

In secondo luogo, la difesa esaminava lo strumento processuale disponibile nell'ordinamento per richiedere il risarcimento e le relative problematiche sottese all'applicazione delle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario. Presupposto dell'azione introdotta ai sensi dell'art. 643 c.p.p., infatti, è il proscioglimento "in sede di revisione" e la decisione interna che aveva definito la vicenda dell'istante non concludeva un iter revisionale, ma giungeva all'esito dell'introduzione di un incidente di esecuzione.

Tuttavia, sia la dottrina aveva da tempo evidenziato la possibilità di integrare analogicamente l'art. 643 c.p.p. facendone applicazione anche in caso di istituti processuali che avessero comunque statuito l'ingiustizia della detenzione precedentemente inflitta<sup>3</sup>, sia, soprattutto, la motivazione della

2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I riferimenti dottrinali contenuti nell'istanza sono i seguenti: CAPONE, *Ricorso straordinario per errore di fatto*, in *EGT*, XXVII, Roma 2004, 8, e CAIANIELLO, *La riapertura del processo ex art.* 625



sentenza della Corte di Cassazione 43112/2017 aveva indicato nei poteri del giudice dell'esecuzione gli strumenti processuali attraverso i quali eseguire la sentenza della Corte europea, escludendo espressamente che, per la violazione accertata, fosse attivabile il procedimento di revisione.

L'obbligo per il giudice comune di interpretare la norma interna conformemente al dettato convenzionale imponeva di conseguenza l'applicazione analogica dell'art. 643, salvo sollevare questione di costituzionalità della medesima norma "nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina della riparazione per errore giudiziario all'ipotesi di sentenza di condanna dichiarata inefficace in sede di incidente d'esecuzione, a seguito di riconoscimento da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'inesistenza del precetto, per violazione degli artt. 3, 24 e 117 (quest'ultimo con riferimento agli artt. 13 e 46 CEDU) Cost."<sup>4</sup>.

In subordine, la difesa chiedeva la riqualificazione dell'istanza ai sensi dell'art. 314 c.p.p., quale norma comunque applicabile a tutti i casi di lesione della libertà personale ingiusta, alla luce di una valutazione a posteriori.

Infine, l'ennesima particolarità della vicenda imponeva all'istante anche una riflessione sulla competenza della Corte di Appello di Palermo.

Esclusa la revisione, e di conseguenza il criterio di competenza individuato dall'art. 645 c. 1 c.p.p., attraverso l'applicazione analogica dell'art. 102 disp. att. c.p.p. la difesa riteneva di individuare la competenza della Corte di merito nel cui distretto era stato emesso il provvedimento poi definito dalla successiva sentenza di legittimità.

## 2. Le difese della Procura Generale e del Ministero.

Per quanto desumibile dal provvedimento oggetto di commento, la Procura Generale nelle proprie difese svolgeva essenzialmente una critica alla sentenza di Corte europea dei diritti dell'uomo Contrada c. Italia (n. 3)<sup>5</sup>, con argomentazioni già ampiamente note e riprese da varie pronunce interne, in particolare di legittimità<sup>6</sup>.

bis c.p.p. a seguito di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, in CP, 2009, 1472. Ci si permette di segnalare anche GRASSO – GIUFFRIDA, L'incidenza sul giudicato interno delle sentenze della corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale, in DPC (rielaborazione della relazione svolta all'incontro tenuto presso la Corte di Cassazione il 29 ottobre 2014, dal titolo "Le questioni ancora aperte nei rapporti tra le Corti supreme nazionali e le Corti di Strasburgo e di Lussemburgo"), spec. pag. 44.

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Così l'atto introduttivo, pag. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Contrada c. Italia (n. 3), ric. 66655/13, 14.4.2015. Si rammenta che le prime due decisioni della Corte europea sulla vicenda del ricorrente hanno escluso la sussistenza della violazione dell'art. 5 par. 5 CEDU (Contrada c. Italia, ric. 27143/95, 24.8.1998) e stabilito invece la violazione dell'art. 3 CEDU in relazione al mantenimento della detenzione nonostante le precarie condizioni di salute dell'interessato (Contrada c. Italia (n. 2), ric. 7509/08, 11.2.2014).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Appare oscuro, per la verità, il richiamo alla sentenza 48/2015 della Corte Costituzionale (25.2-26.3.2015) a supporto dell'"errore" in cui sarebbe incorsa la Corte europea, posto che



In primo luogo, veniva rimarcata l'inesattezza giuridica che la Corte europea avrebbe commesso nel ritenere di origine giurisprudenziale il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. La violazione dell'art. 7 CEDU sancita dalla sentenza europea, inoltre, avrebbe riguardato esclusivamente la qualificazione delle condotte contestate, ma non le modalità di acquisizione e di valutazione della prova o l'eventuale inosservanza di garanzie procedurali.

Ne conseguirebbe, secondo la Procura Generale, che la sentenza di legittimità che aveva dichiarato priva di effetti penali la pronuncia di condanna dovrebbe dispiegare i propri effetti unicamente sotto il profilo esecutivo, non potendo però inficiare la ricostruzione dei fatti accertati definitivamente. Questa la motivazione per cui la Procura ripercorreva le risultanze processuali a carico dell'istante, con le dichiarazioni dei molteplici collaboratori di giustizia e di ulteriori testimoni esaminati nel processo, concordi nell'individuare nel ricorrente un funzionario di Polizia in costante contatto con Cosa Nostra e disponibile ad agevolare l'associazione criminale. L'Avvocatura dello Stato incentrava le proprie difese su argomentazioni parzialmente diverse. La sentenza della Corte europea non avrebbe richiesto la revoca del giudicato presupposto, e inoltre, poiché detta pronuncia conteneva una statuizione ai sensi dell'art. 41 della Convenzione europea, avendo la sentenza già provveduto sull'equa soddisfazione da corrispondere alla parte lesa, non sarebbe stata reiterabile una nuova azione riparatoria. La valutazione delle condotte ascritte all'istante non sarebbe stata impedita dalla sentenza della Corte europea, ma piuttosto imposta alla Corte d'Appello, titolare di un autonomo potere di giudizio finalizzato a verificare la sussistenza di un eventuale concorso di colpa da parte dell'interessato. Infine, per la parte qui di interesse, e prescindendo dalle considerazioni strettamente connesse alla quantificazione degli importi richiesti, l'Avvocatura escludeva l'applicabilità dell'art. 643 c.p.p. per difetto delle condizioni di legge.

## 3. Il provvedimento della Corte d'Appello e le questioni esecutive rimaste sospese.

Con ordinanza del 12 novembre 2019, depositata il successivo 6 aprile 2020, la Corte d'Appello di Palermo in accoglimento del ricorso, condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore di Bruno Contrada dell'importo di € 667.000,00, compensando le spese del giudizio tra le parti, "attesa la difficoltà interpretativa ed applicativa delle norme e dei

\_

l'unico richiamo a sentenze di Strasburgo nella medesima sentenza – avente ad oggetto, come noto l'art. 275 c. 3 c.p.p. in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. – è alla pronuncia *Pantano c. Italia*, ric. 60851/00, 6.11.2003, limitandosi per il resto la Consulta ad attestare il vivace dibattito sul delitto di concorso esterno.



*principi sopra richiamati*", rinviando al giudice civile per gli ulteriori danni eventualmente subiti dai familiari dell'istante<sup>7</sup>.

La motivazione dell'ordinanza è particolarmente succinta e alcune questioni avrebbero offerto spunti di dibattito ulteriore.

La Corte d'Appello, riportandosi a precedenti di legittimità<sup>8</sup>, ricordava l'eccezionalità dei casi in cui lo Stato può essere chiamato a rispondere di errori giudiziari: custodia cautelare ingiusta, irragionevole durata del processo e condanna ingiusta in sede di revisione, escludendo che l'ipotesi di "ingiusta imputazione" possa ammettere la riparazione del danno ed evidenziando i rischi di interpretazione analogica. Veniva esclusa nella fattispecie l'applicabilità della procedura di riparazione dell'errore giudiziario e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, richiamando le conclusioni della Procura Generale e dell'Avvocatura, e la Corte quindi ripiegava sulla procedura ex art. 314 c.p.p., pur riconoscendo che avesse "portata particolarmente riduttiva" rispetto ai danni patiti dall'istante.

La revisione, secondo la Corte d'Appello, resta l'unico rimedio finalizzato all'eliminazione di una condanna ingiusta, ma esperibile solo nelle ipotesi elencate nell'art. 630 c.p.p. non suscettibili di analogia. La rinuncia da parte del Contrada a ricorrere avverso il rigetto dell'istanza di revisione da parte della Corte d'Appello di Caltanissetta precludeva però l'accessibilità a detto strumento. Ne conseguiva la possibilità di eliminare gli effetti pregiudizievoli della condanna solo utilizzando i poteri conferiti al giudice dell'esecuzione, come già indicato dalla sentenza della Suprema Corte che aveva privato la sentenza di condanna di ogni effetto penale e come indicato dalla sentenza di Corte europea che "non impone interventi in executivis differenti da quelli legittimati dalle disposizioni degli artt. 666 e 670 c.p.p." 10.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ci si limita a un brevissimo cenno alle modalità di quantificazione della somma, vertendo il presente contributo esclusivamente sulle questioni esecutive sottese al provvedimento commentato. La Corte perveniva alla somma liquidata con il seguente calcolo: € 507.000,00 quale ristoro dell'intera carcerazione subita dal ricorrente (tre anni, nove mesi e venti giorni di detenzione piena e quattro anni, due mesi e dieci giorni di detenzione domiciliare); € 50.000,00 quale ulteriore danno non patrimoniale per l'intera vicenda personale; € 50.000,00 quale danno subito a causa della sofferenze del figlio Antonio; € 30.000,00 quale danno subito a causa della sofferenza del figlio Guido; € 30.000,00 quale danno subito per le sofferenze patite dalla moglie, deceduta. L'ordinanza in commento accoglieva integralmente la richiesta relativa all'equo indennizzo per la privazione della libertà personale, riducendo invece in modo significativo le ulteriori richieste risarcitorie, che nell'atto introduttivo ammontavano a € 2.882.192,00.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cass. Pen. III, 17.1.2008, n. 11251.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ord. cit., pag. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ord. cit., pag. 30.



La Corte, infine, richiamava le motivazioni della sentenza di Sezioni Unite riguardante i cosiddetti "fratelli minori" di Contrada<sup>11</sup>, ricordando l'obbligo per lo Stato convenuto sia di versare le somme attribuite a titolo di equa soddisfazione, sia di "adottare le misure generali e/o, se del caso, individuali necessarie aventi contenuto ripristinatorio, ossia quegli interventi specificamente suggeriti dalla Corte Europea, oppure individuati in via autonoma dallo Stato condannato, purché idonei ad eliminare il pregiudizio subito dal ricorrente che deve essere posto, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non si fosse verificata l'inosservanza delle norme della Convenzione".

La Corte d'Appello, in sintesi, si adeguava integralmente alla sentenza della Corte europea, pur obtorto collo e non condividendone le conclusioni: significativo l'inciso a pag. 29: "...apparendo in tal senso corretta (...) la notazione difensiva secondo la quale il processo celebrato nei confronti del Contrada 'si è svolto in relazione a fatti che al momento in cui sono stati commessi erano privi di rilevanza penale fin dalla suo origine' (conclusione, questa, condivisibile solo per il deliberato della CEDU che vincola questa Corte territoriale)".

L'affermazione della Corte, però, evidenzia ancora una volta quanto sia illusoria l'attuale "stabilizzazione" degli effetti della sentenza Contrada (n. 3) di Corte europea, limitati al solo ricorrente.

La Corte europea, nella propria sentenza, accertando la violazione dell'art. 7 CEDU non indicava né misure generali né misure individuali per sanare la violazione o per eliminare il pregiudizio patito dal ricorrente<sup>12</sup>, circostanza che ha permesso a varie pronunce interne di circoscriverne la portata. Tuttavia, la Corte di merito prendeva atto che proprio dal decisum della Corte europea discende effettivamente quell'ipotesi di "ingiusta imputazione" individuata dalla difesa che, pur non integralmente tutelata nel nostro ordinamento sotto il profilo risarcitorio, annulla ab initio la rilevanza penale delle condotte contestate. Al punto che, sebbene sollecitata ripetutamente dalle difese della Procura Generale e dell'Avvocatura, la Corte d'Appello ben si quardava dall'esaminare se le condotte dell'istante avessero in qualche misura condizionato la richiesta e l'emissione delle misure cautelari, accertamento che sarebbe stato obbligato in tema di procedimento ex art. 314 c.p.p.: l'adequamento necessario alla sentenza europea portava alla irrilevanza di detta indagine, considerato che la violazione era integrata già dalla errata attribuzione di rilevanza penale alle condotte dell'istante. Questa,

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cass. Pen. SS.UU. 24.10.2019-3.3.2020, n. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Si veda *Contrada c. Italia (n.3), cit.*, par. 77 e ss.



del resto, è la necessaria e inevitabile conseguenza dell'accertamento di una violazione dell'art. 7 CEDU da parte della Corte<sup>13</sup>.

L'elemento significativo è proprio l'aver fatto discendere l'irrilevanza penale non dalla decisione interna di legittimità, che aveva individuato autonomamente il rimedio alla violazione nel privare la sentenza di condanna degli effetti penali, ma direttamente dalla pronuncia di Strasburgo quale conseguenza obbligata della violazione riscontrata.

L'ordinanza di Palermo, allora, che pure conferma l'obbligo di adeguamento al giudicato europeo, finisce per riportare ancora una volta il dibattito sulla presunta "unicità" della sentenza *Contrada contro Italia (n. 3)*, caratteristica ampiamente affermata anche dalla recente sentenza delle Sezioni Unite<sup>14</sup> per negare effetti espansivi alla medesima pronuncia.

Sarà inevitabile attendere le sentenze nelle procedure pendenti a Strasburgo, e già in avanzato stato di trattazione, che riguardano il concorso esterno. Certo che appare ancor più insostenibile che chi abbia subito condanne per la stessa fattispecie astratta contestata a Contrada e per fatti commessi nel periodo precedente alla sentenza Demitry<sup>15</sup>, ora classificati come "privi di

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Tra gli esempi più recenti e di particolare interesse, si segnala *Parmak e Bakir c. Turchia*, 3.12.2019. In estrema sintesi, la sentenza riquarda un'ipotesi di condanna per il reato di terrorismo che dalle sentenze nazionali veniva ritenuto integrato anche in presenza della sola "coercizione morale", mentre il testo di legge prevede la necessaria sussistenza dell'uso di "violence and force". Nella sentenza si ricorda quale sia l'ampiezza del potere di accertamento della Corte europea quando l'oggetto della doglianza richiede la verifica della sussistenza di un'adequata base legale: "the Court's powers of review must be greater when the Convention right itself, Article 7 in the present case, requires that there was a legal basis for a conviction and sentence. Article 7 § 1 requires the Court to examine whether there was a contemporaneous legal basis for an applicant's conviction and, in particular, it must satisfy itself that the result reached by the relevant domestic courts was compatible with Article 7 of the Convention. To accord a lesser power of review to this Court would render Article 7 devoid of purpose" (par. 61). L'interpretazione analogica e a detrimento degli imputati della norma non era ritenuta prevedibile e la Corte concludeva in questi termini: "In the circumstances of the present case, the domestic courts unjustifiably extended the reach of the criminal law to the applicants' case in contravention of the guarantees of Article 7 of the Convention" (par. 77).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> "Le superiori considerazioni convincono del carattere peculiare della decisione in esame, condivisibilmente definito atipico o anomalo da parte della dottrina e meritevole di più attenta rielaborazione, anche perché basato su presupposti di fatto non correttamente percepiti (...) Deve conclusivamente escludersi che dal giudicato della Corte europea nel caso Contrada sia possibile rintracciarvi contenuti che consentano di estrarvi, per espressa indicazione, oppure in base al complessivo percorso ermeneutico seguito, la individuazione di una fonte generale di violazione dei diritti individuali, garantiti dalla Convenzione", Cass. Pen. SS.UU., cit., pagg. 23 e 31.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cass. Pen. SS.UU., 5.10.1994, come noto, secondo la Corte europea sarebbe lo spartiacque indicativo del momento in cui il reato di concorso esterno in associazione mafiosa avrebbe assunto una identità chiara e le caratteristiche di prevedibilità richieste dalla tutela convenzionale. Come ricorda CAPPELLETTI, op. cit., pag. 2, nota 3, e pag. 13 (e riferimenti *ivi*), detta ricostruzione potrebbe peccare di ottimismo, sia per le successive evoluzioni giurisprudenziali intervenute con le sentenze Carnevale (SS.UU, 30.10.2002) e Mannino



rilevanza penale", non abbia a disposizione un rimedio interno alla violazione, elemento che apre ulteriori scenari di violazione convenzionale.

(SS.UU., 12.7.2005), sia perché ad oggi potrebbe non essere ancora chiaro il contenuto precettivo del combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis c.p.